

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1538 DEL 21/09/2023

O G G E T T O

SENTENZA N. 1049/2023 DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA RESA A DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO CIVILE R.G. 2505/21 TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA, I DOTT.RI D.R.S., M.M.A., B.P., F.A. E S.E. E GLI EREDI DELLA SIG.RA D.S.N. IN TEMA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SANITARIA. PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2023
Numero Proposta: 1566/23

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali riferisce:

Premesso che:

- Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., promosso avanti al Tribunale di Vicenza ed iscritto al n. 5587/2020 R.G. (acquisito al prot. n. 0101021 del 26.10.2020), i sigg.ri X.G., X.N., X.D., D.S.A., D.S.G., D.S.F. e D.S.L., eredi e congiunti della sig.ra D.S.N., convenivano in giudizio l'Azienda nonché i dott.ri D.R.S., M.M.A., B.P., F.A. e S.E. al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito del decesso della sig.ra D.S.N. asseritamente dovuto alle conseguenze di una tracheostomia chirurgica non correttamente eseguita presso l'Ospedale San Bortolo di Vicenza nell'ottobre 2017.
- Il ricorso in questione seguiva una prima domanda risarcitoria stragiudiziale (acquisita al prot. 109978 del 31.10.2018) nonché un giudizio per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. (ricorso acquisito al prot. n. 35064 del 04.04.2019), entrambe prontamente denunciate, con nota prot. n. 111052 del 05.11.2018 la prima e n. 37660 del 11.04.2019 la seconda, attraverso il Broker Willis Italia Spa, alla Compagnia assicurativa Berkshire Hathaway International Insurance Ltd con la quale l'ULSS aveva stipulato polizza assicurativa RCT per il triennio 2016-2018.
- Il procedimento sommario di cognizione introdotto con il succitato ricorso ex art. 702-bis c.p.c., nell'ambito del quale l'ULSS veniva difesa dall'avv. Mario Testa del foro di Padova, come da indicazioni fornite dall'Assicuratore, si concludeva con ordinanza decisoria n. 3836/2021 del 26.11.2021, con cui il Tribunale di Vicenza ha condannato in via solidale l'ULSS e i dott.ri D.R.S., M.M.A., B.P., F.A. e S.E. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nonché alla rifusione delle spese legali in favore dei ricorrenti.
- Sulla base della relazione tecnica predisposta dall'avv. Testa e delle indicazioni impartite dalla Compagnia con nota del 10.12.2021, l'Azienda con deliberazione n. 2313 del 21.12.2021 si determinava ad interporre gravame avverso la sentenza di primo grado, conferendo al medesimo difensore mandato formale per il giudizio d'Appello.
- Con ordinanza del 02.03.2022 la Corte d'Appello di Venezia si pronunciava sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, accogliendola con specifico riferimento alle posizioni dei sanitari coinvolti e, contemporaneamente, rigettandola per l'Ente.
- In data 22.03.2022 (con acquisizione al prot. n. 31853) l'avv. Marco Portantiolo del foro di Treviso, legale dei ricorrenti, notificava all'Azienda l'ordinanza decisoria n. 3836/2021 del Tribunale di Vicenza e in data 21.07.2022 notificava due distinti atti di precetto unitamente al titolo munito di formula esecutiva; il primo acquisito al protocollo n. 77722 del 21.07.2022, svolto in favore degli assistiti, per un importo complessivo di euro 834.530,63 oltre agli interessi compensativi al tasso legale successivi, alle spese legali e ai compensi professionali successivi oltre accessori; il secondo, acquisito al protocollo n. 77806 dello stesso giorno, svolto in proprio favore in virtù della distrazione delle spese legali disposta dal Tribunale, per l'importo complessivo di euro 26.412,26 oltre agli interessi compensativi al tasso legale successivi, alle spese legali e ai compensi professionali successivi oltre accessori.
- Per quanto sin qui rappresentato, l'Azienda, preso atto dell'ordinanza decisoria n. 3836/2021 del 26.11.2021 del Tribunale di Vicenza e dell'ordinanza del 02.03.2022 della Corte d'Appello di Venezia che ha rigettato l'istanza sospensiva formulata nell'interesse dell'Azienda, al fine di scongiurare iniziative avversarie finalizzate al pignoramento di beni aziendali e conseguenti aggravii di spesa connessi all'azione esecutiva, giusta delibera n. 1309 del 05.08.2022, corrispondeva in favore dei ricorrenti l'importo complessivo pari ad euro 810.522,61 ed in favore dell'avv. Portantiolo l'importo di euro 26.412,26 a titolo di rifusione delle spese legali.

Vista la sentenza n. 1049/2023 pubblicata in data 12.05.2023 resa a definizione del giudizio di secondo grado rubricato al n. 2505/21 R.G. (acquisita al protocollo n. 62954/2023), ove la Corte d'Appello di Venezia, così decideva:

- “1. in riforma dell’ordinanza in epigrafe, rigetta la domanda di risarcimento del danno e rifusione delle spese legali proposta contro S. E., D. R. S., M. M. A., B. P. e F. A.; conferma nel resto;*
- 2. condanna l’ASL n. 8 a rifondere le spese alla parte appellante, liquidate in € 8.815,00 (scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00) per compenso, oltre accessori di legge;*
- 3. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell’art. 52 D. Lvo 196/2003”;*

Vista l’ordinanza del 29.06.2023 acquisita al prot. n. 69551/23 del 05.07.2023 con la quale la Corte d’Appello di Venezia dispone la correzione di errore materiale della sentenza n. 1049/2023 prevedendo la sostituzione delle parole *“condanna l’ASL n. 8 a rifondere le spese alla parte appellante”* con le parole *“condanna L’ASL n. 8 a rifondere le spese alla parte appellata”*;

Ritenuto di prendere atto della citata sentenza n.1049/2023 della Corte d’Appello di Venezia relativa alla causa n. 2505/21 R.G.;

Richiamata la deliberazione n. 1309/2022 ove l’Azienda ha disposto l’esecuzione dell’ordinanza decisoria di primo grado con il versamento in favore dei ricorrenti dell’importo complessivo pari ad euro 810.522,61 ed in favore dell’avv. Portantiolo della somma di euro 26.412,26 a titolo di rifusione delle spese legali;

Vista la nota dell’avv. Mario Testa in data 04.07.2023 all’esito del giudizio di secondo grado, in atti, recante i conteggi del dovuto alla Controparte, pari ad euro 12.862,14 a titolo di rifusione delle spese legali del procedimento d’appello;

Considerato che la polizza assicurativa n. 2015RCGOO100-642148 corrente con la Compagnia assicuratrice Berkshire Hathaway International Insurance Ltd prevede, oltre alla suindicata franchigia frontale per sinistro di euro 500.000,00, somma che rimane a carico dell’Ente, un’ulteriore franchigia di pari importo collegata ad una franchigia aggregata annua di euro 15.000.000,00, riferita al complesso dei sinistri delle aziende sanitarie del Veneto di pertinenza della medesima annualità assicurativa;

Vista la nota di Azienda Zero del 06.09.2023, prot. n. 89895, agli atti, con la quale il medesimo Ente ha comunicato che per l’anno 2018 (anno di competenza del sinistro) la quota della franchigia aggregata annua risulta capiente e che essa provvederà pertanto al rimborso della quota di risarcimento eccedente l’importo di euro 500.000,00, previa apposita richiesta e verifica dei mandati di pagamento, come da indicazioni contabili fornite da Azienda Zero con circolare prot. n. 10849 del 27.08.2018;

Visto il parere in data 11.07.2023 ove il difensore dell’Ente, avv. Mario Testa, ha messo in luce plurime ragioni che suggeriscono di non procedere all’impugnazione della sentenza d’appello, tra cui la possibilità di una revisione *in pejus* della decisione;

Ritenuto opportuno soprassedere dall’impugnare la sentenza ridetta in via principale alla luce del citato parere reso dal Difensore dell’Ente, posto che il ricorso in Cassazione, oltre ad onerare l’Azienda delle spese di procedura fisiologiche, la esporrebbe sia ad una condanna conseguente al mancato accoglimento dello stesso che, eventualmente, ad ulteriori esborsi in caso di esiti peggiorativi rispetto agli approdi della

Corte d'Appello;

Ritenuto altresì opportuno ritenere la facoltà di proporre ricorso incidentale, qualora ciò si rendesse necessario in funzione delle iniziative eventualmente assunte dalle Controparti e fosse congeniale alla difesa delle ragioni dell'Ente e dei sanitari convenuti in giudizio.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto della sentenza n. 1049/2023 della Corte d'Appello di Venezia, resa a definizione del procedimento R.G. n. 2505/2021 tra l'Azienda ULSS 8 Berica, i dott.ri D.R.S., M.M.A., B.P., F.A. e S.E., contro i sigg.ri X.G., X.N., X.D., D.S.A., D.S.G., D.S.F. e D.S.L. e la Compagnia Berkshire Hathaway International Insurance Ltd;
2. di dare esecuzione alla sentenza n. 1049/2023 della Corte d'Appello di Venezia, corrispondendo in favore dei sigg.ri X.G., X.N., X.D., D.S.A., D.S.G., D.S.F. e D.S.L. l'importo liquidato a titolo di rifusione delle spese legali del giudizio di secondo grado corrispondenti ad euro 12.862,14;
 1. di dare atto che per la spesa di cui al punto precedente, per complessivi euro 12.862,14, da imputarsi al bilancio sanitario anno 2023, al conto 1202000025 "Fondo rischi autoassicurazione", sarà chiesto il rimborso ad Azienda Zero nei termini e modi di cui alla circolare prot. n. 10849 del 27.08.2018;
 2. di soprassedere dall'impugnare in via principale la sentenza n. 1049/2023 della Corte d'Appello di Venezia alla luce del parere reso dal Difensore dell'Ente di cui alle premesse, ritenendo tuttavia la facoltà di proporre ricorso incidentale qualora ciò si rendesse necessario in funzione delle iniziative eventualmente assunte dalle Controparti e fosse congeniale alla difesa delle ragioni dell'Ente;
3. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
